

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 SET. 2002

ADDI' 6 SET. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBELOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - CIARAMELLETTI - GARGANO - SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1209

Proposta di deliberazione consiliare concernente:  
"Programma di opere pubbliche: Sedi Comunali. Legge Regionale 16.04.2002, n. 9 -  
Esercizio finanziario 2002 - Cap. R42501".



Proposta di Deliberazione Consiliare concernente:

Programma di opere pubbliche: Sedi Comunali.

Legge Regionale 16.04.2002, n. 9 - Esercizio finanziario 2002 - Cap. R42501.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

### DELIBERA

All'unanimità

- di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione:

**OGGETTO:** Programma di opere pubbliche: Sedi Comunali.

Legge Regionale 16.04.2002, n. 9 - Esercizio finanziario 2002 - Cap. R42501.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346;

VISTO l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTO l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

VISTA la L.R. n. 25/2001;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2002 n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002;

ATTESO che lo stanziamento iscritto al capitolo R42501 del bilancio 2002, di Euro 843.456,89= costituisce il limite di impegno per la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata necessaria per l'ammortamento dei mutui che verranno contratti per interventi negli edifici destinati a proprie sedi da parte dei Comuni;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro del Tesoro del 27 marzo 2002 con il quale viene determinato nella misura del 5,50% in ragione di anno, il saggio di interesse sulle somme che la Cassa Depositi e Prestiti concederà a mutuo;

CONSIDERATO:

- che l'intervento finanziario della Regione per il programma in oggetto può concretizzarsi nella misura necessaria a far fronte al totale ammortamento dei mutui che potranno essere concessi nella misura dell'8,3679330035% pari al costo del mutuo comprensivo di rimborso interessi e capitale praticato attualmente, ai sensi del precitato D.M. del 27.3.2002 della Cassa DD.PP. che li concede per una durata di venti anni;
- che lo stanziamento di Euro 843.456,89=, quale rata annua ventennale, iscritto al capitolo R42501, tenuto conto delle suddette premesse, comporta un volume di investimenti di Euro 10.079.632,44=;

VISTO il disposto dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per il quale il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i piani finanziari in materia di opere pubbliche articolati anche per settori di intervento e ripartisce, fra gli ambiti provinciali, le risorse a disposizione;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 con la quale sono attribuite ai Comuni sottoelencati, a valere sul precitato stanziamento del capitolo R42501, le seguenti quote massime di spesa ammissibili:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a) ALBANO (RM)	Euro 400.000=
b) ARCINAZZO (RM)	Euro 180.000=
c) FONDI (LT)	Euro 750.000=
d) FONTE NUOVA (RM)	Euro 500.000=
e) MORLUPO (RM)	Euro 1.200.000=
f) NEROLA (RM)	Euro 150.000=
g) ROIATE (RM)	Euro 300.000=
h) SANTA MARINELLA (RM)	Euro 500.000=

per un ammontare complessivo di Euro 3.980.000=, cui corrisponde una rata annua ventennale di Euro 333.043,73=;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che le risorse a disposizione per il programma in oggetto possono articolarsi sulla residua rata annua del mutuo ventennale di Euro 510.413,16 (E. 843.456,89 - E.333.043,73=);

CONSIDERATO:

- che al 31.12.2004 scadrà la proroga per l'attuazione della legge sull'adeguamento alle norme di sicurezza negli edifici pubblici, per cui si ritiene che a tale scopo debbano essere destinate le risorse di cui si tratta;
- che per determinare la ripartizione, per ambito provinciale delle risorse disponibili occorre, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici, tenere conto della popolazione residente e, nell'ottica del riequilibrio territoriale mirante a favorire realtà periferiche nei confronti della Capitale che - tra l'altro - può contare su rilevanti proprie capacità economiche d'intervento, non tener conto di quella residente nel Comune di Roma;
- che sono previsti dalla L.R. n. 8 del 16.04.2002 art. 55 specifici finanziamenti per le sedi dei Comuni di Albano (RM), Arcinazzo (RM), Fondi (LT), Fonte Nuova (RM), Morlupo (RM), Nerola (RM), Roiate (RM) e Santa Marinella (RM);
- che, per quanto sopra, la ripartizione dei contributi può effettuarsi per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini residenti detraendo - per la Provincia di Roma - il numero dei cittadini residenti nella Capitale e quelli residenti nei Comuni di Albano, Arcinazzo, Fonte Nuova, Morlupo, Nerola, Roiate e Santa Marinella e per la Provincia di Latina il numero dei cittadini residenti nel Comune di Fondi, secondo la seguente tabella riportante dati ISTAT relativi alla fine del 1998:

	Popolazione residente	% su totale generale
Prov. Di Frosinone	494.496=	19,70=
Prov. di Latina	474.992=	18,92=
Prov. di Rieti	150.650=	6,00=
Prov. di Roma	1.097.544=	43,73=
Prov. di Viterbo	292.006=	11,65=
TOTALI	2.509.688=	100,00=

TENUTO CONTO che occorre procedere alla ripartizione del finanziamento di Euro 510.413,16= nell'ambito dei fondi previsti al capitolo di spesa R42501 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e che tale ripartizione può essere effettuata adottando le medesime percentuali di cui sopra;

CONSIDERATO che tale adempimento permetterà alle Amministrazioni Provinciali di esercitare le proprie competenze disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

RITENUTO che i finanziamenti che saranno concessi in virtù di questo atto debbano rimanere invariati e non soggetti ad incrementi, anche se dovuti a variazioni del tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., per rispetto ai limiti dello stanziamento del competente capitolo di bilancio;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DELIBERA

- 1) di approvare, per interventi finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza negli edifici pubblici da eseguire nelle sedi comunali, la seguente ripartizione territoriale della somma complessiva di Euro 6.099.632,49= nell'ambito del finanziamento previsto al capitolo R42501 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002, approvato con legge regionale 16 aprile 2002 n. 9, in misura costante pari al 8,3679330035% per la durata di venti anni:

	% di ripartizione	Volume investimenti	Contributo pluriennale
Prov. di Frosinone	19,70=	Euro 1.201.627,59=	Euro 100.551,39=
Prov. di Latina	18,92=	Euro 1.154.050,47=	Euro 96.570,17=
Prov. di Rieti	6,00=	Euro 365.977,95=	Euro 30.624,80=
Prov. di Roma	43,73=	Euro 2.667.369,29=	Euro 223.203,67=
Prov. di Viterbo	11,65=	Euro 710.607,16=	Euro 59.463,13=
TOTALI	100,00	Euro 6.099.632,49=	Euro 510.413,16=

- 2) Le Amministrazioni Provinciali sono delegate ad approvare i rispettivi programmi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, entro i limiti della previsione finanziaria come sopra precisati ed inviarli, approvati, alla Regione per i successivi adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 88, del 1980, entro il termine perentorio di centoventi giorni a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di riparto provinciale dei fondi;
- 3) Le Amministrazioni Provinciali, nell'individuazione degli interventi da proporre, dovranno considerare esclusivamente quelli di completamento della sicurezza dell'edificio che siano tali da rendere la Sede Comunale perfettamente adeguata alla normativa di riferimento;
- 4) Le Deliberazioni di approvazione dei programmi dovranno essere corredate da relazioni esplicative sulle scelte degli interventi eligibili a contributo, come dal disposto dell'art. 3, penultimo comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;
- 5) Il provvedimento con il quale la Regione si obbliga a corrispondere i contributi, dovuti ai singoli Comuni, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa Depositi e Prestiti sarà adottato a seguito delle comunicazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica verso terzi;
- 6) Le Amministrazioni Provinciali effettueranno verifiche periodiche dello stato di attuazione dei programmi per evitare la formazione dei residui passivi e per il compiuto perseguimento degli obiettivi prefissi;
- 7) La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere finanziate seguiranno il disposto del capo terzo della menzionata legge regionale n. 88/80;
- 8) I finanziamenti concessi in virtù di questo atto non sono variabili ed eventuali incrementi dei costi, anche se dovuti all'aumento del tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP., restano a carico dei Comuni.
- 9) Le comunicazioni ai Comuni inclusi nel programma di interventi saranno effettuate a cura delle rispettive Amministrazioni Provinciali, che dovranno provvedervi contestualmente all'invio alla Regione del programma da esse approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE